

CONFIDI TRENTO IMPRESE – Società cooperativa

Sede legale/direzionale: 38122 TRENTO, Via San Daniele Comboni, 7

Sede operativa: 38121 TRENTO, Via del Brennero, 182

Telefono: 0461 – 431800 Fax: 0461 - 431810

C.F. – P.I. – Nm C.C.I.A.A. Trento: 00274390228

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B.: n. 111

codice mecc. 19517.2

Numero iscrizione Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157724

Sito internet: www.confiditrentinoimprese.it

E-mail: info@cti.tn.it Pec: info@pec.cti.tn.it



Aggiornamento n. 10 del 12 gennaio 2017

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA PER RIMBORSI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

Cos' è la garanzia per rimborsi IVA annuali e trimestrali

La Normativa IVA in vigore (D.P.R. n. 633/1972) prevede che il contribuente richiedente un rimborso IVA, di importo superiore a euro 15.000,00, è tenuto a presentare una fidejussione rilasciata da un Istituto di Credito, Assicurazione o altro Intermediario Finanziario, iscritto nel rispettivo Albo.

Il Confidi rilascia una fidejussione secondo il modello e i contenuti approvati dall'Amministrazione Finanziaria.

La fidejussione rilasciata, come previsto dalla Normativa IVA, ha una durata di **36 mesi**, decorrenti dalla data di esecuzione del rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quota di iscrizione

Per le aziende che, come stabilito dall'articolo 9 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare socie del Confidi è previsto il pagamento di una **quota di iscrizione** così determinata:

- 1 Quota di Capitale sociale (minimo 1 azione): **euro 25,82**
- tasso di ammissione: **euro 124,18**

Le azioni sottoscritte e versate dal Socio/Cliente costituiscono per lo stesso oneri contributivi ai sensi dell'articolo 99 c.3 del Testo Unico Imposte sui Redditi, e possono pertanto essere detratte dal reddito dell'esercizio in cui sono corrisposte.

Le stesse saranno rimborsate al valore nominale in caso di uscita dal Confidi nel rispetto delle norme statutarie in materia di rimborso delle quote sociali.

Lo statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it

Spese di istruttoria

Importo fisso di **euro 100,00**

Commissioni di garanzia

Pari all'**1 % (0,33 % annuo)** dell' importo della Fidejussione rilasciata, da **versarsi in via anticipata** per l'intero periodo.

Altri costi

Viene richiesto inoltre il rimborso delle marche da bollo (n. 2 da euro 16,00) da applicarsi sul modello di Fidejussione.

Tutti i costi precedentemente riportati non sono rimborsabili.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.

RECESSO E RECLAMI

L'efficacia del rapporto di garanzia è subordinata all'effettiva erogazione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Il principale rischio è rappresentato, in caso di richiesta di escussione della garanzia da parte dell'Amministrazione Finanziaria, dalla restituzione da parte del Socio/Cliente di quanto dal Confidi pagato in base alla Fidejussione rilasciata.

Il Confidi potrà rivalersi nei confronti del Socio/Cliente per l'importo pagato all'Amministrazione Finanziaria, maggiorato degli interessi, calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, e delle spese sostenute per il recupero del credito.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il cliente - prima di adire l'autorità giudiziaria - è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
3. Il cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo **ufficio.reclami@cti.tn.it**. Il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.

Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

.....
Data

.....
Firma